



ASPETTATIVE SINDACALI NON RETRIBUITE, GIUSTIZIA E' FATTA!!!

IL DAP HA ASSUNTO UNA POSIZIONE UFFICIALE

I Provvedimenti della aspettative sindacali ora prevedono, che qualora l'interessato, all'atto del rientro in servizio, intenda invocare il trasferimento, potrà produrre istanza producendo la documentazione che attesti l'espletamento dell'attività sindacale, della sede ove l'ha svolta e la prova di aver domiciliato in quella sede nel biennio precedente.

Il trasferimento, però, non sarà più automatico ma valutato, tenuto conto della concorrenza di altri titoli costituzionalmente garantiti previsti dalla legge o dal CCNL, facendo riferimento ai seguenti criteri:

- Quando la sede richiesta vede interamente coperta la pianta organica della qualifica ricoperta, **l'istanza sarà respinta;**
- Quando il confronto oggettivo tra le piante organiche dell'istituto di provenienza e di quella ambita e il personale presente mostri un significativo svantaggio della sede cedente, **l'istanza sarà respinta;**
- Limitatamente ai funzionari **sarà respinta**, quando nella sede richiesta l'interessato abbia una qualifica maggiore del Comandante di Reparto

LA SODDISFAZIONE DELLA UIL

Con questo provvedimento si mette finalmente una regola all'utilizzo improprio che altre OO.SS. hanno fatto di un diritto costituzionalmente previsto.

Uno scandalo perpetrato per anni in quanto il sindacato, colui che deve tutelare i diritti del personale, utilizzava quello strumento per eludere le regole da esso stesso determinate (mobilità) per favorire il trasferimento di pochi verso sedi altrimenti irraggiungibili, **il tutto a discapito di coloro che da anni attendono il trasferimento.**

Giustizia è fatta !! E questo grazie alla perseveranza della UIL che da sola è riuscita a far sì che ciò avvenisse.

Iscriversi alla UIL vuol dire anche questo, significa avere un sindacato che tutela i tuoi diritti 365 giorni all'anno e che fa dell'etica e della morale una regola di vita.

Non aspettare ottobre iscriviti subito alla UIL !

Farlo significa dar voce alla tua voce ogni giorno!



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

n dg - GDAP
PU - 0172685 - 24/05/2017



e p.c.

Alla Direzione della Casa Circondariale
Nuovo Complesso Maschile Rebibbia
R O M A

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio "per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 - R O M A

All'Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria
S E D E

Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria del
Lazio, Abruzzo e Molise

All' O.S. UILPA Polizia Penitenziaria
Via Emilio Lepido, 46
00175 - R O M A

OGGETTO: - Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria [redacted]
nato il 19/11/1970 a Roma matricola n. [redacted]
Decreto conferma distacco sindacale retribuito.

Si comunica, per i profili di competenza, che con P.C.D. datato 16 maggio 2017, che si allega in copia - all'Assistente Capo di Polizia penitenziaria [redacted] è stato confermato il distacco sindacale retribuito per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 20 marzo 2017.

A tal riguardo, all'atto della notifica del provvedimento si prega la S.V. di partecipare al dipendente che qualora - all'atto del rientro in servizio in conseguenza della revoca da parte dell'organizzazione sindacale del distacco sindacale - intenda invocare il beneficio di cui al secondo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

giugno 2002. n. 164 ', potrà produrre istanza di trasferimento, da presentare presso la sede di servizio che lo amministra, producendo la seguente documentazione:

- a) attestazione dell'Organo di vertice dell'Organizzazione Sindacale in seno alla quale l'istante ha svolto il proprio mandato circa la sussistenza del biennio, antecedente all'istanza, dell'attività stessa;
- b) attestazione della Direzione della sede ove il mandato sindacale è stato svolto, corredata da circostanziata documentazione, circa lo svolgimento dell'attività sindacale nel biennio in questione;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, rilasciata dal dipendente, nella quale sia attestato il domicilio nel Comune ove insiste la sede di gradimento.

La Direzione Generale del personale e delle Risorse accertata la sussistenza delle circostanze che fondano la richiesta, procederà alla valutazione, tenendo conto della concorrenza di altri titoli costituzionalmente garantiti aventi fonte nella legge e nel contratto collettivo, delle esigenze funzionali del reparto d'appartenenza nonché quelle del reparto della sede di gradimento, facendo governo dei seguenti criteri.

a) quando la sede richiesta vede interamente coperta la dotazione organica ("pianta") della qualifica ricoperta, la richiesta sarà respinta;

b) quando il confronto oggettivo fra le dotazioni organiche della sede di provenienza e della sede di esercizio dell'incarico sindacale (sede richiesta di trasferimento) e le relative presenze (interne nel senso giuridicamente univoco di personale assegnato) mostri un significativo svantaggio della sede cedente, la richiesta sarà respinta;

c) limitatamente al personale dei ruoli direttivi, quando nella sede richiesta il funzionario appartenga alla qualifica più alta del comandante titolare di reparto.

In relazione a quanto precede si resta in attesa di ricevere copia dell'allegato P.C.D. e della presente, debitamente notificati all'interessato, e si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Pietro Buffa

Il dirigente che riprende servizio al termine del dislacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- Visto** il P.C.D. del 24 febbraio 2014 – registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 2 aprile 2014 - con il quale all'Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria Dirigente Sindacale facente parte degli organismi direttivi statuari dell'organizzazione sindacale UILPA P.P. è stato confermato il distacco sindacale retribuito;
- Vista** la nota n. 8493 del 21 aprile 2017 con la quale l'organizzazione sindacale UILPA P.P. ha chiesto la conferma del distacco sindacale retribuito nei confronti del dirigente sindacale , Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale N.C. Rebibbia Roma;
- Vista** la richiesta ministeriale di preventivo assenso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datata 27 aprile 2017;
- Visto** l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica – con nota n. DFP-0026388-P datato 5 maggio 2017;
- Visto** l'art. 2 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 20 marzo 2017 (G.U. n. 87 del 13 aprile 2017) di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016 - 2018, nell'ambito del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- Visto** l'art. 31 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2002, confermato dall'art. 46 del D.P.R. 51/2009;

D I S P O N E

è confermato il distacco sindacale retribuito dell'Assistente Capo , in servizio presso la Casa Circondariale N.C. Rebibbia Roma, con riserva di provvedere alla cessazione della predetta posizione di stato allorquando l'interessato riassumerà servizio.

Ai sensi dell' art. 31, comma 6, del D.P.R. 164/2002 il periodo di distacco sindacale è a tutti gli effetti equiparato al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Il predetto periodo è retribuito con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Il presente decreto non è trasmesso al competente organo di controllo in quanto non più soggetto al visto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 93 del 12.05.2016 e della Circolare n. 8 del 10.2.2017 del Ministero Economia e Finanze.

Roma, 16/5/2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo